



AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

\*\*\*

*Nota Integrativa autorizzata*

*Nella procedura n. 3/2019*

\*\*\*

Per la sig.ra **Mara Pellizzon** con l'avv Dario Suriano

\*\*\*

In data 10 giugno 2019 l'OCC ha provveduto a redigere un aggiornamento della relazione particolareggiata del 20.06.2018 e già depositata agli atti in uno con l'istanza di omologazione del piano di liquidazione (doc 1 relazione aggiornata al 10.06.2019).

Sulla base di quanto dichiarato dalla signora Pellizzon è possibile formulare il seguente inventario:

BENI DEL PATRIMONIO	PREVISIONE DI REALIZZO
Quota dello stipendio mensile	1.300,00 euro
Autovettura CF209HZ	300,00 euro
1/12 immobile sito in Venezia via Marche n. 12	10.000,00 euro

**SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

Come rilevato anche dall'OCC a pagina 12 del piano "E' opportuno evidenziare che nell'ambito del piano di liquidazione prospettato dovranno essere ceduti anche i beni mobili e immobili di proprietà della sig.ra Pellizzon ancorchè non specificatamente valorizzati o, meglio, valorizzati pari a zero nell'ambito del piano in quanto beni

*particolari e difficilmente commercializzabili.*

*La recente giurisprudenza di merito si è comunque occupata della possibilità o meno di decretare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, quando il sovraindebitato non sia titolare di beni mobili o immobili (o come nel caso di , né di crediti o di altre attività da liquidare, ma solo eventualmente di crediti o redditi futuri, fornendo soluzioni diametralmente opposte.*

*Secondo un primo orientamento, più restrittivo (tra gli altri, Trib. Mantova 18 giugno 2018 e Trib. Pistoia 26 novembre 2014), qualora non vi siano beni o altre attività da liquidare, non è giustificabile il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che trova, invece, "il suo presupposto nell'esistenza di un patrimonio, per quanto esiguo, liquidabile" (Trib. Mantova 18 giugno 2018). Dev'essere quindi pronunciato il rigetto della domanda di liquidazione, anche se il debitore mette a disposizione della procedura una somma mensile – nel caso di specie, 250/300 euro – per tutta la sua durata, che è di almeno quattro anni, prelevandoli dai suoi futuri redditi professionali, compresa la pensione. Anche il Tribunale di Pistoia 26 novembre 2014 ha rigettato la domanda per mancanza di beni da liquidare, nonostante la circostanza che la procedura avrebbe acquisito una parte dei redditi futuri della sovraindebitata, derivanti da una (retro)cessione del quinto dello stipendio alla procedura, quale effetto dell'inopponibilità alla stessa della cessione.*

***Secondo un altro orientamento (Trib. Verona 21 dicembre 2018), adottando un'interpretazione logica e sistematica della normativa in esame, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge (mancanza negli ultimi cinque anni di atti di frode ai creditori, atti impugnati dai creditori, atti dispositivi del debitore,***

**come indicato dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi ex art. 14-ter, comma 3 della L. 3/2012), non può essere negata al debitore meritevole l'apertura della procedura di liquidazione, anche in mancanza di beni e altre attività liquidabili.**

*Tale conclusione è giustificata da diverse motivazioni:*

*- è necessario consentire al debitore di accedere, una volta chiusa la procedura, al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012;*

*- se è ammissibile aprire un fallimento senza beni, del pari si deve ammettere l'apertura di una liquidazione senza beni;*

*- in base all'art. 14-ter, comma 6, lett. b) della L. 3/2012 è compresa nella liquidazione la parte dei crediti o redditi futuri che eccede i limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della propria famiglia.*

*Tali crediti futuri sono quelli di carattere alimentare e mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività. Secondo il Tribunale di Verona, tale limitazione significa che, "detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione".*

*Si consideri, inoltre, che la procedura di liquidazione del patrimonio si può aprire per conversione di una precedente procedura di composizione della crisi (accordo o piano), omologata e non andata a buon fine, perché annullata, risolta per inadempimento, revocata o dichiarata cessata negli effetti. Siccome è ammissibile che una procedura di composizione si fondi solo sulla messa a disposizione dei creditori di redditi futuri del debitore o di terzi, allora in caso di conversione di una procedura di*

composizione in cui non vi siano beni da liquidare, ma solo crediti o redditi futuri, il debitore ha accesso diretto alla liquidazione, per cui per parità di trattamento deve ritenersi ammissibile aprire una liquidazione anche senza beni o altre attività da liquidare, ma solo con la previsione di incassare una parte dei crediti o redditi futuri del sovraindebitato.

A tale secondo condivisibile orientamento, si può aggiungere che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.), per cui negare la liquidazione perché il patrimonio attuale è del tutto incapiente, senza considerare i crediti futuri, significa negare il principio della responsabilità patrimoniale.”

Va inoltre tenuto presente che, comunque, l'istante non risulta del tutto priva di beni essendo in possesso dello stipendio derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche di un 1/12 dell'immobile in proprietà della madre il cui valore di realizzo è pari ad euro 10.000,00 in caso di vendita.

Il ricavato della vendita spettante alla signora Pellizon verrà senz'altro messo a disposizione dalla procedura liquidatoria nel momento in cui l'immobile dovesse essere venduto.

Come attestato dall'OCC l'istante non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori ed ha presentato documentazione fede e veritiera della propria situazione personale. D'altra parte l'ammissione della signora Pellizon alla procedura di liquidazione del patrimonio rappresenta l'unica alternativa praticabile rispondete alla funzione sociale della legge n. 3/2012 proprio in quanto la signora Pellizon, come già rappresentato nell'Istanza, si è incolpevolmente indebitata.


Si allega:

1. Aggiornamento OCC del 10.06.2019;
2. Busta paga marzo 2019
3. Busta paga aprile 2019
4. Tribunale di Verona, 21.12.2018 n. 37

Con ossequio

Venezia, 11.04.2019

(avv. Dario Suriano)





1

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**CANCELLERIA FALLIMENTARE**

\*\*\*

**LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**A SEGUITO SOVRAINDEBITAMENTO**

**(ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3)**

\* \* \*

**AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art.14-ter,  
comma 3, Legge n.3/2012 del 20 GIUGNO 2018**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)**

\*\*\*

Il sottoscritto dr. Alessio Riato, C.F. RTILSS76S26L736D, con studio in Mestre – Venezia, Via Antonio da Mestre, 19 e Padova, Galleria dei Borromeo, 3, telefono 049 – 8775811, Fax 049 8775838, cell. 338 2091240, email: [alessio.riato@studioriato.it](mailto:alessio.riato@studioriato.it), PEC [alessio.riato@legalmail.it](mailto:alessio.riato@legalmail.it),

**PREMESSO CHE**

- a) con provvedimento n. 2666/2017 V.G. del 7 giugno 2017 depositato in Cancelleria in data 9 giugno 2017, il Tribunale di Venezia ha nominato il sottoscritto quale “professionista” ex art. 15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 a seguito istanza depositata dalla sig.ra Mara Pellizzon;
- b) lo scrivente ha accettato l’incarico con istanza depositata in data 12 giugno 2017;
- c) sulla base delle verifiche effettuate e della documentazione esaminata ha completato, in data 20 giugno 2018, la propria relazione particolareggiata ex art.14-ter, comma 3, legge n.3/2012;
- d) è stato appreso che la sig.ra Pellizzon, assistita dall’avv. Dario Suriano, ha depositato in data 14 marzo 2019 un’istanza per chiedere l’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14ter e ss legge 27 gennaio 2012 n. 3, allegando la relazione del sottoscritto sopra citata;

- e) il procedimento è stato rubricato al n. R. 3/19 CS, Giudice Dott.ssa Martina Gasparini;
- f) con provvedimento del 19 marzo 2019, il Giudice ha evidenziato la necessità di procedere ad un aggiornamento della situazione patrimoniale rappresentata dalla sig.ra Pellizzon e, conseguentemente ad un aggiornamento della relazione particolareggiata a suo tempo redatta dal sottoscritto;
- g) in data 31 marzo 2019 ha provveduto ad inviare ai creditori nuove richieste di conferma saldi;

#### **VERIFICATO**

- 1) che la sig.ra Mara Pellizzon si trova ancora in situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2, lett. a), Legge n.3/2012, ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- 2) che sulla base delle informazioni in possesso del sottoscritto, la sig.ra Pellizzon non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012;
- 3) che, sulla base delle informazioni acquisite, la sig.ra Pellizzon non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della Legge n.3/2012;
- 4) che la sig.ra Pellizzon si è impegnata personalmente e con l’assistenza professionale dell’avv. Dario Suriano a fornire, la documentazione, il supporto e la collaborazione necessari al nominato OCC per l’aggiornamento della situazione economica e patrimoniale;

**tutto ciò premesso**

**DEPOSITA**

**L’INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

**art.14-ter, comma 3, Legge n.3/2012.**

\* \* \*

**INDICE**

1. Premessa.....	3
------------------	---

2.	Proposta e piano di liquidazione del patrimonio .....	5
2.1	L'attivo .....	5
2.2	Le spese familiari e la situazione patrimoniale della famiglia .....	8
2.3	L'Attivo a disposizione del Piano di liquidazione così come determinato dalla sig.ra Pellizzon .....	8
2.4	Il passivo .....	9
2.5	Il Piano di liquidazione (simulazione).....	12
3.	L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni .....	14
4.	Ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte. ....	14
5.	Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.....	14
6.	Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.....	15
7.	Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda .....	15
8.	Conclusioni .....	15

\* \* \*

## **1. Premessa**

Con istanza depositata presso il Tribunale di Venezia in data 14 marzo 2019, la sig.ra Pellizzon, ha richiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14-ter e ss l. n. 3/2012.

La presente integrazione ha lo scopo aggiornare, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate successivamente al 22 marzo 2019 la situazione patrimoniale della sig.ra Pellizzon in funzione di consentire al Tribunale di Venezia di valutare l'istanza dalla stessa formulata.

Per quanto qui non espressamente integrato o richiamato, si rinvia alla precedente relazione. Sulla base delle informazioni fornite dalla sig.ra Pellizzon per il tramite dell'avv. Suriano viene, in particolare, confermato in sintesi che:

- a) il nucleo familiare è composto ancora dalla sig.ra Pellizzon e dal figlio Marafatto Davide nato in data 31 agosto 1997; la famiglia della sig.ra Pellizzon risiede presso

- un appartamento in affitto (non è stata fornita copia del contratto di locazione e viene indicato dalla sig.ra Pellizon un canone “variabile”);
- b) la sig.ra Pellizzon era titolare fino al 13 gennaio 1999 della ditta individuale Agenzia Matrimoniale Cuore Matto di Pellizzon Mara operante nel settore dei servizi alla persona; ditta cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 13 gennaio 1999 come risulta dalla visura storica estratta dal Registro delle Imprese di Venezia in data 1 ottobre 2017;
  - c) la sig.ra Pellizzon era socia accomandataria fino al 1° marzo 2017 della società SAM s.a.s. di Pellizzon Mara e C. operante nel settore dei servizi di ristorazione; società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 1 marzo 2017 come risulta dalla visura storica estratta dal Registro delle Imprese di Venezia in data 1 ottobre 2017; ai sensi dell’art. 10 L.F., risultano, pertanto, trascorsi alla data della presente relazione oltre 12 mesi dalla cancellazione della società; risulta consegnata una situazione contabile di tale società alla data del 31 dicembre 2012 che deve tuttavia ritenersi non attendibile; non risulta prodotta alcuna situazione contabile alla data di cancellazione della società;
  - d) la sig.ra Pellizzon risulta titolare di una quota di nominali euro 500,00, corrispondenti al 20% del capitale sociale, della società VE-FOOD S.r.l.s., presso la quale ha ricoperto anche la carica di amministratore fino al 12 gennaio 2017;
  - e) la sig.ra Pellizzon è, ad oggi, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla Ristorazione Donazzon Achille Sas, a seguito trasformazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato nel maggio 2018, come “barista stagionale”, ed iniziale scadenza a novembre 2018 (contratto già allegato 1 della precedente relazione con la precisazione che lo stesso risultava già prorogato di ulteriori 30 fino al 30 novembre 2018);
  - f) ancorchè risulti documentato il conferimento all’avv. Giusi Punzi dell’incarico per l’assistenza alla sig.ra Pellizzon nella definizione del diritto al mantenimento del figlio Davide Marafatto nei confronti del sig. Marafatto Dorianò, il sottoscritto non ha informazioni in merito al percepimento di eventuali somme a tale titolo; l’importo dell’assegno di mantenimento è stato comunicato pari ad euro 180,00

mensili che il sig. Marafatto versa in maniera irregolare;

- g) l'ammontare complessivo dei debiti maturati dalla sig.ra Pellizzon sia nell'ambito della società SAM che "personalmente", ricostruito dal sottoscritto nell'ambito della precedente relazione in misura pari a complessivi euro 73.955, risulta ad oggi determinato, sulla base delle risposte ricevute dai principali creditori in euro 110 mila.

## 2. Proposta e piano di liquidazione del patrimonio

### 2.1 L'attivo

Il piano di liquidazione prospettato prevede che la sig.ra Pellizzon metta a disposizione dei creditori i seguenti elementi attivi presenti e futuri.

*A) Quota dello stipendio percepito dalla sig.ra Pellizzon secondo quanto determinato dal Tribunale, tenuto conto delle spese di mantenimento della famiglia*

La sig.ra Pellizzon, come anticipato, presta attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato a favore della società Ristorazione Donazzon Achille Sas. Il rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato è iniziato in data 1 dicembre 2018 e fa seguito a precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro.

In forza di tale rapporto di lavoro, la sig.ra Pellizzon percepisce un importo netto mensile di euro 1.300 circa <sup>(1)</sup>.

Tale valorizzazione si basa, tuttavia, sulle seguenti **assunzioni**:

- a) conferma, anche in futuro, dei valori di retribuzione suindicati;
- b) non sono stati invece considerati futuri incrementi retributivi collegati a scatti di anzianità o incrementi tabellari o passaggi di livello;
- c) **non sono, inoltre, stati considerati eventuali erogazioni di TFR;**

---

<sup>1</sup> Non sono stati visionate le ultime buste paga. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato tiene ferme le condizioni economiche originariamente previste per il rapporto a tempo determinato. Si ritiene pertanto di mantenere inalterata la valorizzazione del reddito medio mensile.

- d) non sono, infine, state considerate eventuali variazioni future del sistema di tassazione dei redditi di lavoro dipendenti.

\* \* \*

B) Beni mobili registrati e immobili

Sulla base delle informazioni e verifiche effettuate la sig.ra Pellizzon risulta proprietaria dei seguenti beni:

- autovettura Mitsubishi DGO DG111 Spacestar targata BH188XL: non sono state fornite informazioni né riguardo allo stato dell'autovettura né ai km percorsi; in considerazione dell'anno di immatricolazione (14 febbraio 2000) e dell'alimentazione a benzina si ritiene che ai fini del piano non sia ipotizzabile alcun valore commerciale dell'autovettura;
- sulla base della comunicazione pervenuta in data 23 aprile 2019 dalla Regione Veneto risulta anche l'autovettura targata CF209HZ in merito alla quale tuttavia la sig.ra Pellizzon non ha fornito dettagli; anche per tale veicolo non è ipotizzabile alcun valore commerciale;
- quota di 1/12 di immobile sito in Comune di Venezia, via Marche, n. 13 meglio descritto ed identificato nella visura catastale e nell'ispezione ipotecaria effettuate dal sottoscritto ed allegate alla precedente relazione (sub allegato 3); trattasi di quota acquisita in ambito successorio; in considerazione della quota posseduta il valore di realizzo di tale bene nell'ambito del piano è stato stimato pari a zero; non risulta disponibile alcuna perizia immobiliare a riguardo; ove nel termine di quattro anni ex art. 14-undecies della Legge 3/2012 dovesse mutare la quota di proprietà di tale immobile, l'eventuale maggior quota concorrerà nell'attivo disponibile.

\* \* \*

C) Crediti e altri beni

La sig.ra Pellizzon evidenzia altresì la presenza dei seguenti ulteriori valori dell'attivo:

- quote della società VE-FOOD S.r.l.s. corrispondenti al 20% del capitale sociale; la società è stata costituita in data 14 aprile 2016; non si evidenziano aggiornamenti successivamente alla precedente relazione; nel piano di liquidazione non si è tenuto prudenzialmente conto di alcun valore di realizzo di tali quote, tenuto conto che gli

altri soci non sono interessati all'acquisto (la sig.ra Pellizzon ha comunicato la volontà di vendere le quote agli altri soci nell'aprile 2017 senza tuttavia avere ad oggi alcun riscontro); allo stato non è in nessun modo ipotizzabile un valore di tali quote; ciò non toglie che nell'ambito del piano di liquidazione prospettato le stesse debbano comunque essere poste in vendita;

- crediti verso la società VE-FOOD S.r.l.s. per compensi amministratore e per cessioni di beni effettuate dalla società SAM s.a.s.; con riferimento ai compensi amministratori, nella nota integrativa al bilancio 2016 si legge che non sono stati deliberati compensi agli amministratori; l'eventuale riconoscimento di un compenso alla sig.ra Pellizzon per la carica ricoperta fino al 12 gennaio 2017 è pertanto dipendente da un eventuale accordo con gli altri soci ad oggi in alcun modo prospettabile o dall'esito favorevole di un contenzioso; con riferimento ai crediti per fatture emesse dalla società SAM s.a.s. ancorchè siano state esibite le fatture non risulta possibile verificare l'eventuale contestazione da parte della società VE-FOOD S.r.l.s. né tanto meno l'esistenza di tali crediti, non risultando possibile l'esame di una situazione contabile aggiornata della società SAM s.a.s.

Il sottoscritto ritiene che i valori suindicati siano solo "potenziali" tenuto conto che alcuna azione è stata fatta dalla sig.ra Pellizzon sino ad oggi e che i presunti debitori non risultano in ogni caso in grado di far fronte a tali oneri. Eventualmente, nell'ambito dell'attuazione del piano di liquidazione sarà cura del liquidatore all'uopo nominato valutare l'effettiva possibilità di recupero di tali valori.

\* \* \*

D) Beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito e crediti verso terzi

In linea con quanto previsto dall'art. 14-undecies della Legge 3/2012, concorreranno a formare l'attivo del piano di liquidazione anche i beni e i valori dell'attivo sopravvenuti alla sig.ra Pellizzon nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Tra tali "beni" devono intendersi ricompresi anche gli eventuali incassi dei crediti e dei valori sopra evidenziati.

Sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Pellizzon è possibile affermare che la stessa non risulta disporre di altri beni o crediti, né risulta proprietaria di

altri beni immobili o mobili.

## **2.2 Le spese familiari e la situazione patrimoniale della famiglia**

Risulta confermato in euro 613,50 con dichiarazione del 15 maggio 2019 della sig.ra

Pellizzon l'ammontare delle spese familiari:

Affitto e spese condominiali	200,00
Utenze	193,50
Gestione auto	104,17
Spese varie	295,83
<u>Assegno mantenimento</u>	<u>- 180,00</u>
<b>Spese mensili</b>	<b>613,50</b>

È stato considerato che il figlio della sig.ra Pellizzon non lavori.

## **2.3 L'Attivo a disposizione del Piano di liquidazione così come determinato dalla sig.ra Pellizzon**

Sulla base delle considerazioni che precedono, la sig.ra Pellizzon quantifica la quota dello stipendio annua "disponibile" per i creditori in circa **euro 438, valore praticamente nullo**

**derivante dal seguente calcolo:**

<b>Stipendio eccedente il fabbisogno familiare</b>	
Stipendio medi annuali	15.600
Spese fabbisogno familiare (100%)	(7.362)
<b>Stipendio eccedente il fabbisogno familiare (12 mesi)</b>	<b>8.238</b>

La quota dello stipendio da destinare ai creditori sarà ovviamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 3/2012; ai fini della simulazione soprariportata si è fatto riferimento alla comunicazione della sig.ra Pellizzon in relazione alla quantificazione delle spese mensili del fabbisogno familiare ed alla stima dello stipendio medio mensile dallo stesso maturato.

È opportuno, inoltre, segnalare che le spese mensili del fabbisogno familiare sono state, nel piano, poste integralmente a carico della sig.ra Pellizzon, non essendo allo stato possibile determinare con precisione il reddito mensile ed annuo di un eventuale attività lavorativa del figlio. Sono stati invece considerati gli importi relativi all'assegno di mantenimento posto a carico del sig. Marafatto.

Ove **il figlio, in futuro, dovesse essere in grado di produrre un reddito mensile/annuo**

**di importo determinabile o comunque superiore ai valori minimi fiscali per essere considerata “a carico” della madre risulterebbe corretto imputare proporzionalmente allo stessa una quota delle spese mensili del fabbisogno familiare.**

Tale verifica potrebbe essere effettuata anche con cadenza annuale (all’atto della consegna della Certificazione Unica) procedendo ad opportuni “conguagli” fra membri del nucleo familiare.

## 2.4 Il passivo

Dal lato del passivo, sulla base delle verifiche e ricostruzioni effettuate, vengono evidenziate le seguenti categorie di creditori:

### a) *Creditori privilegiati*

Creditore	Tipologia	Importo
Agenzia Entrate - Riscossione - personale	Privilegiato	33.057,34
Fondo rischi debiti SAM sas	Privilegiato	20.000,00
Agenzia Entrate - Riscossione- SAM sas	Privilegiato	27.144,00
Regione Veneto	Privilegiato	1.279,20
INAIL (SAM sas)	Privilegiato	612,71
Avv. Giusi Punzi	Privilegiato	2.000,00
Veritas Spa - personale	Privilegiato	1.465,13
Veritas Spa - SAM sas	Privilegiato	4.459,68
<b>Totale</b>		<b>90.018,06</b>

I crediti vantati da Agenzia Entrate Riscossione e dall’Agenzia delle Entrate beneficiano di privilegio a diverso titolo e grado; entrambe i creditori hanno precisato al sottoscritto i propri crediti sia con riferimento alla posizione “personale” che con riferimento ai debiti derivanti dalla qualifica di socio accomandatario della società SAM S.a.s. <sup>(2)</sup>.

Anche Veritas ha precisato il proprio credito per TIA 2011/2012 e TARES 2013-2014-

---

<sup>2</sup> Sono di recente spirati i termini per accedere alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185 della L. 145/2018, riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (c.d. rottamazione a saldo e stralcio). Infatti, i contribuenti sovraindebitati nei confronti dei quali al 30 aprile 2019 è stata aperta la liquidazione del patrimonio accedono alla definizione suddetta con il regime di maggior favore: il versamento del 10% delle somme definibili a titolo di capitale e di interessi, oltre alla corresponsione degli aggi, dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ove in futuro fossero riaperti tali termini, risulterebbe opportuno valutare attentamente la sua applicazione anche alla situazione della sig.ra Pellizzon, o, in ogni caso, verificare la possibilità di accesso ad una delle forme di rottamazione previste. Tale forma di adesione consentirebbe di ridurre di molto l’esposizione nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2017-2018 sia in relazione alla posizione “personale” che in relazione alla posizione “SAM sas”.

Non disponendo di una situazione contabile aggiornata della società SAM s.a.s, sulla base dei dati 2012 della società (unici disponibili come consegnati dalla sig.ra Pellizzon) è stato prudenzialmente stanziato un fondo rischi generico. Tale fondo ove non utilizzato andrebbe ad accogliere anche gli interessi spettanti ai creditori privilegiati (tasso legale).

*b) Creditori chirografari*

Creditore	Tipologia	Importo
Fondo rischi debiti SAM sas	Chirografario	20.000,00
Avv. Giusi Punzi (IVA)	Chirografario	440,00
Condominio Belvedere	Chirografario	1.285,65
Comune di Venezia	Chirografario	1.761,90
Fiditalia - finanziamento n. 0010193035366010	Chirografario	8.175,53
IFIS NPL SPA (ex Compass Banca SpA)	Chirografario	16.000,00
Agenzia Entrate - Riscossione - personale	Chirografario	1.471,53
Veritas Spa - SAM sas	Chirografario	706,01
Agenzia Entrate - Riscossione- SAM sas	Chirografario	1.136,24
Intesa San Paolo - finanziamento nr° 1253930	Chirografario	4.594,11
Registro Imprese Venezia (CCIAA)-SAM sas	Chirografario	750,08
<b>Totale</b>		<b>56.321,05</b>

Tra i creditori chirografari è stato prudenzialmente ricompreso un fondo rischi generico “chirografario” al fine di considerare il rischio di eventuali richieste di pagamento da parte di creditori ex SAM s.a.s in linea con quanto operato per i crediti privilegiati.

I crediti non confermati dai creditori sono quelli di Fiditalia e Banca Intesa per i quali si fa riferimento alla comunicazione di credito ricevuta in occasione della precedente relazione non avendo avuto indicazioni in merito alla loro eventuale estinzione.

IFIS NPL SpA è subentrata nella posizione Compass Banca SpA. La banca si è attivata nei confronti della sig.ra Pellizzon e dell’altro intestatario del finanziamento, la sorella, sig.ra Pellizzon Lucia. Risulta in corso di notifica Decreto Ingiuntivo (la banca ha inviato la copia del ricorso depositato). L’importo esposto in tabella considera, oltre al capitale di euro 13.659,82, le somme che verranno liquidate a titolo di capitale ed interessi.

Sulla base delle informazioni in possesso del sottoscritto, risulterebbe in corso di

pagamento, da parte della sig.ra Pellizzon Lucia, il debito complessivo verso IFIS. Si ritiene di esporre l'intero debito in quanto alla data odierna non risultano intervenuti pagamenti.

Ove intervenisse la definizione della posizione, fatto salvo il diritto di regresso della contitolare, l'esposizione verso IFIS potrebbe venire di fatto meno.

Gli altri suindicati sono stati verificati sulla base della documentazione ricevuta e delle precisazioni di credito nel frattempo intervenute da parte dei creditori.

\* \* \*

Preme evidenziare che anche il finanziamento Intesa risulta intestato anche alla sig.ra Lucia Pellizzon sorella della sig.ra Mara. Sulla base della documentazione consegnata non è stato possibile comprendere la destinazione del finanziamento (originari euro 18 mila) e le motivazioni di tale cointestazione.

*c) Spese per la famiglia e spese di procedura*

Oltre alle spese relative al fabbisogno familiare, devono essere considerati debiti prededucibili i costi di procedura stimati in complessivi euro 5.075,00. Tale importo rappresenta la stima del costo del legale del debitore e del compenso da corrispondere all'OCC, a titolo di onorari ed oneri accessori, determinato a norma dell'art. 14 del Decreto 24 settembre 2014, n. 202 (*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*). In particolare a norma dell'art. 14 del citato Decreto, la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice si applicano le disposizioni dell'art. 18, che, rinviando all'art. 16 del medesimo Decreto, richiamano le previsioni normative in materia di compensi del curatore (decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30). I compensi medi così calcolati sono stati ridotti del 40%.

Ai fini del calcolo dell'attivo realizzato, si è prudenzialmente tenuto conto dell'ammontare complessivo dello stipendio, considerando le spese per il fabbisogno familiare un debito della procedura.

## 2.5 Il Piano di liquidazione (simulazione)

Sulla base delle considerazioni che precedono il “piano di liquidazione” proposto si basa, sostanzialmente, se non esclusivamente, sulla destinazione di quota parte dello stipendio della sig.ra Pellizzon ai creditori <sup>(3)</sup>, secondo la seguente rappresentazione:

---

<sup>3</sup> E' opportuno evidenziare che nell'ambito del piano di liquidazione prospettato dovranno essere ceduti anche i beni mobili e immobili di proprietà della sig.ra Pellizzon ancorchè non specificatamente valorizzati o, meglio, valorizzati pari a zero nell'ambito del piano in quanto beni particolari e difficilmente commercializzabili.

La recente giurisprudenza di merito si è comunque occupata della possibilità o meno di decretare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, quando il sovraindebitato non sia titolare di beni mobili o immobili (o come nel caso di , né di crediti o di altre attività da liquidare, ma solo eventualmente di crediti o redditi futuri, fornendo soluzioni diametralmente opposte.

Secondo un primo orientamento, più restrittivo (tra gli altri, Trib. Mantova 18 giugno 2018 e Trib. Pistoia 26 novembre 2014), qualora non vi siano beni o altre attività da liquidare, non è giustificabile il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che trova, invece, *“il suo presupposto nell'esistenza di un patrimonio, per quanto esiguo, liquidabile”* (Trib. Mantova 18 giugno 2018). Dev'essere quindi pronunciato il rigetto della domanda di liquidazione, anche se il debitore mette a disposizione della procedura una somma mensile – nel caso di specie, 250/300 euro – per tutta la sua durata, che è di almeno quattro anni, prelevandoli dai suoi futuri redditi professionali, compresa la pensione. Anche il Tribunale di Pistoia 26 novembre 2014 ha rigettato la domanda per mancanza di beni da liquidare, nonostante la circostanza che la procedura avrebbe acquisito una parte dei redditi futuri della sovraindebitata, derivanti da una (retro)cessione del quinto dello stipendio alla procedura, quale effetto dell'inopponibilità alla stessa della cessione.

Secondo un altro orientamento (Trib. Verona 21 dicembre 2018), adottando un'interpretazione logica e sistematica della normativa in esame, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge (mancanza negli ultimi cinque anni di atti di frode ai creditori, atti impugnati dai creditori, atti dispositivi del debitore, come indicato dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi ex art. 14-ter, comma 3 della L. 3/2012), non può essere negata al debitore meritevole l'apertura della procedura di liquidazione, anche in mancanza di beni e altre attività liquidabili.

Tale conclusione è giustificata da diverse motivazioni:

- è necessario consentire al debitore di accedere, una volta chiusa la procedura, al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012;
- se è ammissibile aprire un fallimento senza beni, del pari si deve ammettere l'apertura di una liquidazione senza beni;
- in base all'art. 14-ter, comma 6, lett. b) della L. 3/2012 è compresa nella liquidazione la parte dei crediti o redditi futuri che eccede i limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della propria famiglia.

Tali crediti futuri sono quelli di carattere alimentare e mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività. Secondo il Tribunale di Verona, tale limitazione significa che, *“detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione”*.

Si consideri, inoltre, che la procedura di liquidazione del patrimonio si può aprire per conversione di una precedente procedura di composizione della crisi (accordo o piano), omologata e non andata a buon fine, perché annullata, risolta per inadempimento, revocata o dichiarata cessata negli effetti. Siccome è ammissibile che una procedura di composizione si fondi solo sulla messa a disposizione dei creditori di redditi futuri del debitore o di terzi, allora in caso di conversione di una procedura di composizione in cui non vi siano beni da liquidare, ma solo crediti o redditi futuri, il debitore ha accesso diretto alla liquidazione,

<b>Piano di liquidazione</b>	<b>Anno 1</b>	<b>Anno 2</b>	<b>Anno 3</b>	<b>Anno 4</b>	<b>Totale piano</b>
<b>Entrate (dismissioni)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entrate (stipendio)</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>62.400</b>
Spese familiari	7.362	7.362	7.362	7.362	<b>29.448</b>
Spese procedura	3.768				<b>3.768</b>
Creditori privilegiati	3.970	8.200	8.200	8.200	<b>28.570</b>
Creditori chirografari					<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>15.100</b>	<b>15.562</b>	<b>15.562</b>	<b>15.562</b>	<b>61.786</b>
<b>Residuo</b>	<b>500</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	
<b>Residuo cumulato</b>	<b>500</b>	<b>538</b>	<b>576</b>	<b>614</b>	

Trattandosi di “*piano di liquidazione*” i beni mobili e immobili di proprietà della sig.ra Pellizzon dovranno essere in ogni caso ceduti in corso di piano. Il prospetto suindicato non valorizza tuttavia i valori di dismissione di tali beni in quanto allo stato non prevedibili e prudenzialmente considerati pari a zero.

In considerazione dei pagamenti prospettati, il piano di liquidazione evidenzia nel periodo 2019-2023 la possibilità di soddisfare i creditori in misura limitata ed in funzione esclusiva dei flussi rivenienti dall’attività di lavoro subordinato; nel dettaglio:

<b>Soddisfazione creditori</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>Crediti non soddisfatti</b>	<b>Crediti non soddisfatti %</b>
Creditori privilegiati	(90.018)	<b>(61.448)</b>	<b>68,3%</b>
Creditori chirografari	(56.321)	<b>(56.321)</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>	<b>(146.339)</b>	<b>(117.769)</b>	<b>80,5%</b>

L’orizzonte temporale del piano di liquidazione viene rappresentato limitatamente al periodo giugno 2019 – giugno 2023, ovvero considerando esclusivamente il periodo di “*4 anni dalla data del deposito della proposta*” così come previsto dall’art. 14-undecies della Legge 3/2012 con riferimento ai “*beni sopravvenuti*”.

per cui per parità di trattamento deve ritenersi ammissibile aprire una liquidazione anche senza beni o altre attività da liquidare, ma solo con la previsione di incassare una parte dei crediti o redditi futuri del sovraindebitato.

A tale secondo condivisibile orientamento, si può aggiungere che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.), per cui negare la liquidazione perché il patrimonio attuale è del tutto incapiente, senza considerare i crediti futuri, significa negare il principio della responsabilità patrimoniale.

Non si è, inoltre, tenuto conto di alcun effetto inflazionistico, sia con riferimento alle spese che con riferimento alle entrate.

Come già più volte evidenziato nel testo, ai fini della simulazione soprariportata:

- 1) non sono stati considerati i crediti potenziali sopra evidenziati;
- 2) non sono state considerate variazioni (positive o negative) dello stipendio percepito;
- 3) non sono state considerate variazioni positive della situazione economica del nucleo familiare al fine di ripartire in misura proporzionale fra madre e figlio, in ragione dei reciproci redditi, la copertura delle spese mensili connesse ai fabbisogni familiari.

### **3. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

Si rinvia a quanto riportato nella relazione del 20 giugno 2018 non risultando ad oggi elementi diversi da quelli già riportati.

### **4. Ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte.**

Si rinvia a quanto riportato nella relazione del 20 giugno 2018 non risultando ad oggi elementi diversi da quelli già riportati.

### **5. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.**

Si rinvia a quanto riportato nella relazione del 20 giugno 2018 non risultando ad oggi elementi diversi da quelli già riportati.

Rispetto al passivo evidenziato nella precedente relazione, si registra un incremento dell'esposizione debitoria, per lo più erariale, dovuto alla maturazione di sanzioni ed interessi.

Si precisa infine che la sig.ra Pellizzon ha erogato un acconto di euro 500,00 oltre accessori al sottoscritto in sede di prima relazione del giugno 2018 ed un successivo acconto di euro 500,00 in occasione della presente integrazione.

L'avv. Suriano non ha segnalato pendenze con riferimento ai suoi onorari.

## **6. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**

Sulla base delle informazioni e dei documenti esaminati non risultano atti del debitore impugnati dai creditori o atti od operazioni che possano essere impugnati dai creditori.

## **7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**

Sulla base delle informazioni e dei documenti esaminati, tenuto conto della documentazione fornita dalla sig.ra Pellizzon per il tramite dei suoi consulenti, il sottoscritto esprime giudizio positivo con riferimento alla completezza e sulla attendibilità della documentazione "personale". Si confermano le incertezze già rappresentate con riferimento alla situazione patrimoniale della società SAM s.a.s. anche se tuttavia è stata prevista una riduzione dei fondi rischi rispetto alla precedente relazione.

## **8. Conclusioni**

La sig.ra Pellizzon che:

- 1) risulta in uno stato di sovraindebitamento e non è oggettivamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni;
- 2) non risulta soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F. avendo inoltre cessato l'attività d'impresa da oltre un anno;

intende chiedere al Tribunale di Venezia di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio regolata dalla Sezione II del Capo II della Legge 3/2012.

L'attivo del piano di liquidazione che trova valorizzazione nell'ambito della proposta risulta costituito esclusivamente dalla quota parte dello stipendio attualmente percepito in relazione all'attività di lavoro a tempo indeterminato eccedente il fabbisogno familiare, secondo l'importo che sarà determinato dal Tribunale. Sulla base della documentazione prodotta allo stato i fabbisogni economici della famiglia ricadono esclusivamente in capo alla sig.ra Pellizzon, risultando il figlio interamente a carico della signora (come risulta dal modello 730/2018 riferito al periodo d'imposta 20117, allegato all'istanza depositata). Nella

determinazione della quota dello stipendio da destinare ai creditori il Tribunale dovrà necessariamente tener presente la possibilità di un'eventuale evoluzione della situazione economica del figlio della sig.ra Pellizzon, in quanto lo stessa, in futuro, potrebbe percepire redditi sufficienti a contribuire in maniera anche significativa al fabbisogno familiare.

L'ammontare dei debiti maturati dalla sig.ra Pellizzon è comunque di ammontare significativo risultano pari a complessivi euro 110 mila (senza tener conto dei fondi rischi stanziati).

Sulla base delle stime effettuare in relazione alle spese relative al fabbisogno familiare, nonché dell'assenza di beni sopravvenuti nei quattro anni dal deposito del ricorso, il piano di liquidazione proposto dal sig.ra Pellizzon evidenzia modeste capacità di soddisfare i creditori; in particolare nel periodo giugno 2019 – giugno 2023 risulta possibile prospettare i seguenti pagamenti:

- a) **100%** del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- b) **31,7%** dei crediti assistiti da privilegio tenuto conto del fondo rischi stanziato;
- c) **0%** dei creditori chirografari, tenuto sempre conto dei fondi rischi stanziati.

Venezia, 10 giugno 2019.

Il Professionista incaricato

dott. Alessio Riato



RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SAS  
VIA DELLE INDUSTRIE, 7 - MARGHERA  
30175 VENEZIA VE N.Autor. 23354 DEL 15/01/09 SDBE 04/04/19  
03542450279 03542450279 Tel 041/5093934 0134151 15510 11:06



Table with columns: P.A.N. MATRICOLA INPS, POSIZIONE - VOCI INAIL, CASSA EDILE, FILIALE, REPARTO, CENTRO CONTABILE, CENTRO DI COSTO, TURNISTA, QUAL. SOTTOQUAL., AZIENDA, DIPENDENTE. Values: 8811621960, 2227948620 100,00, 01, 1452, 215.

SINDAC. TABELLA ENPALS CODICE FISCALE MATR. MATR. MATRICOLA COGNOME NOME  
PLLMRA66M51L736Y PELLIZZON MARA

CODICE CONTRATTO QUALIFICA E LIVELLO TIPO RAPPORTO % PART-TIME MANSSIONE SESSO LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA NAZION.  
483 OPERAIA 2 BARISTA F VENEZIA VE 11/08/1966

LUOGO DI RESIDENZA: VIA MANARA VALGIMIGLI, 6 30100 VENEZIA VE

DATA ASSUNZIONE DATA ANZIANITA' AZIENDALE NUMERO SCATTI DATA PROSSIMO DATA SCADENZA CONTRIBUTIVA DATA SCADENZA PERMI DI SOGGIORNO DATA SCADENZA TEMPO DETERMINATO DATA VISITA MEDICA DATA INIZIO SOSPENSIONE DATA FINE SOSPENSIONE DATA CESSAZIONE  
/05/2018 01/05/2022

PAGA BASE Contingenza 1.165,37 531,59 Q.S.P. 18,08 RETRIBUZIONE TOTALE 1.715,04

Main payroll table with columns: GG., ORD., STRAOR., ALTRE, ORE LAVORATE, GG. LAVORATI, ORE LAVORABILI, TEMPO MINIMALE, TEMPO T.F.R., GIORNI INPS, SETTIMANE TOTALI, RATEI 13ma, RATEI 14ma, RATEI PREMIO. Rows include descriptions like 'Retribuzione ordinaria', 'Giorni non lavorati', 'Lavoro straordinario', etc.

PAGAMENTO table with columns: IMPONIBILE PREVIDENZIALE, IMPON, IMPON, IMPON, IMPON, IMPONIBILE INAIL, ASSEGN. NUCLEO FAMILIARE GG. IMPORTO. Values: 2.126,00, 2.126,00.

Summary table with columns: REDDITO FAMILIARE NUC. TABELLA, IMPONIBILE FISCALE, IRPEF LORDA, DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE, DETRAZIONI CONIUGE, DETRAZIONI FIGLI, DETR. ALTRE PERSONE, DETRAZIONI ONERI, DEBITO/CREDITO IRPEF. Values: 1.923,76, 469,42, 31, 102,03, 1, 59,93, 307,46.

Final summary table with columns: REBO. PREC., PERMESSI / EX-FESTIVITA' GODUTI, SALDO, RESID. PREC., MATURETE, BANCA ORE GODUTE, SALDO, LAVORATA, FLESSIBILITA' GODUTA, SALDO, DIFFERENZA APPRENDISTI, ARROT. PRECEDENTE, ARROT. CORRENTE, NETTO. Values: 21,33, 8,00, 29,33, 14,44, 5,42, 18,00, 1,86, 18,00, 2,00, 2,00, 372, 90, Marzo 2019, 1.653,00.

PAYS SERVICES S.R.L. - Tel. 04227053 - Autorizzazione Inail n. 228 del 16/01/2009

1  
2  
3

4  
5  
6

7  
8  
9

3

**INAIL**  
SEDE 07/05/19  
0135509 15510 11:39

RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SAS  
VIA DELLE INDUSTRIE, 7 - MARGHERA  
30175 VENEZIA VE N.Autor. 23354 DEL 15/01/09  
03542450279 C.FISCALE 03542450279 Tel 041/5093934

MATRICOLO INPS	POSIZIONE - VOCI INAIL	CASSA EDILE	FILORE	REPARTO	CENTRO CONTABILE	CENTRO DI COSTO	TURNI	QUAL.SOTTOGGIAC.	AZIENDA	DEPENDENTE
8811621960	2227948620 100,00							01	1452	215
SINDAC.	TABELLA ENPALS	CODICE FISCALE	MATR.	MATR.	MATRICOLO	COGNOME NOME				
		PLLMRAG66M51L736Y				PELLIZZON MARA				
CODICE CONTRATTO	QUALIFICA E LIVELLO	TIPO RAPPORTO	% PART-TIME	MANSIONE	SESSO	LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	NAZION.	
483	OPERAIA 2			BARISTA	F	VENEZIA		VE	11/08/1966	

LUOGO DI RESIDENZA	TELEFONO	PROVINCIA LAVORO	ANZIANITA'	STATUS
VIA MANARA VALGIMIGLI, 6 30100 VENEZIA VE		VE	01.00	00

DATA ASSUNZIONE	DATA ANZIANITA' AZIENDALE	NUMERO	SCATTI DATA PROSSIMO	DATA SCADENZA CONTRIBUTIVA	DATA SCADENZA PERM. DI SOGGIORNO	DATA SCADENZA TEMPO DETERMINATO	DATA VISITA MEDICA	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DATA CESSAZIONE
04/05/2018			01/05/2022							

PAGA BASE	Contingenza									
1.165,37	531,59									
Q.S.P.									RETRIBUZIONE TOTALE	
									18,08	
									1.715,04	


GG.	ORD.	STRAOR.	ALTRE	ORE LAVORATE	GG LAVORATI	ORE LAVORABILI	TEMPO MINIMALE	TEMPO T.F.R.	GIORNI INPS	SETTIMANE						RATEI 13ma	RATEI 14ma	RATEI PREMIO
										TOTALI	1	2	3	4	5			
				170,50	18,00	176,00	26	26,00	26	4	X	X	X	X				
1	8,00	2,00												4	10			
																1.715,04		

IRPEF LORDA	DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE GG	DETRAZIONI CONIUGE IND	DETRAZIONI FIGLI M	DETR. ALTRE PERSONE N	DETRAZIONI ONERI	DEBITO/CREDITO IRPEF
547,08	30 85,80	1	57,05			404,23
IRPEF LORDA ANNUALE	IRPEF LORDA ANNUALE	PROGRESSIVO DETRAZIONI FISCALI	PROGRESSIVO IRPEF PAGATA	CONGUAGLIO IRPEF	ADDESIONI REGIONALE REG	ADDESIONI COMUNALE
7.792,33	1.903,94	628,81	1.275,13			
LORDO	LORDO ANNUALE	DIFFERENZE RETRIBUTIVE	MONTE DECONTRIBUZIONI ANNUALE	QUOTA DECONTRIBUZIONE ANNUALE	IMPORTO ARRETRATI	RITENUTE ARRETRATI
2.443,25	8.609,42					
RETRIBUZIONE T.F.R.	RETRIBUZIONE T.F.R. ANNUALE	FONDO PENSIONE T.F.R.	FONDO PREVIDENZA ANNUALE DA RETRIBUZIONE	FONDO PREVIDENZA ANNUALE DA T.F.R.	FONDO PREVIDENZA ANNUALE DA AZIENDA	PROGRESSIVO FONDO PREVIDENZA DA T.F.R.
2.000,88	8.003,52	12,22				1.657,15
IRPEF PREVIDENZIALE ANNUALE	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNUALI	IRPEF PREVIDENZIALE LAV. CORRENTE ANNUALE	DETRAZIONI FISCALI LAV. CORRENTE ANNUALI	IRPEF LAVORO CORR. ANNUALE	RETRIBUZIONE INAIL ANNUALE	PRESBITO RESIDUO
8.610,00	817,09	7.792,33	628,81	1.275,13	8.610,00	2.588,12
RESID. PREC.	PERMESSI / EX-FESTIVITA' / GODUTI	SALDO	RESID. PREC.	MATURATE	BANCA ORE / GODUTE	SALDO
21,33	10,67	32,00				
RESID. PREC.	MATURATE	FERIE / GODUTE	SALDO	TOTALE / GODUTE	RESID. PREC.	MATURATE
14,44	7,22	18,00	3,66	18,00	2,00	
					R.O.L. / GODUTE	SALDO
					2,00	
					ORE LAVOR. ANNUALI	GG DETRAZ. ANNUALI
					542	120
					MENSILITA'	NETTO
					Aprile 2019	1.841,00

REDDITO FAMILIARE NUC. TABELLA	IMPONIBILE FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE GG	DETRAZIONI CONIUGE IND	DETRAZIONI FIGLI M	DETR. ALTRE PERSONE N	DETRAZIONI ONERI	DEBITO/CREDITO IRPEF
	2.211,41	547,08	30 85,80	1	57,05			404,23
IMPONIBILE FISCALE ANNUALE	IRPEF LORDA ANNUALE	PROGRESSIVO DETRAZIONI FISCALI	PROGRESSIVO IRPEF PAGATA	CONGUAGLIO IRPEF	ADDESIONI REGIONALE REG	ADDESIONI COMUNALE	IMPONIBILE T.F.R.	% IRPEF T.F.R.
7.792,33	1.903,94	628,81	1.275,13					
LORDO	LORDO ANNUALE	DIFFERENZE RETRIBUTIVE	MONTE DECONTRIBUZIONI ANNUALE	QUOTA DECONTRIBUZIONE ANNUALE	IMPORTO ARRETRATI	RITENUTE ARRETRATI	IMPONIBILE FISCALE ARRETRATI	% IRPEF 1002
2.443,25	8.609,42							
RETRIBUZIONE T.F.R.	RETRIBUZIONE T.F.R. ANNUALE	FONDO PENSIONE T.F.R.	FONDO PREVIDENZA ANNUALE DA RETRIBUZIONE	FONDO PREVIDENZA ANNUALE DA T.F.R.	FONDO PREVIDENZA ANNUALE DA AZIENDA	PROGRESSIVO FONDO PREVIDENZA DA T.F.R.	PROGRESSIVO INDEBITATA T.F.R.	RITENUTE SU NETTO
2.000,88	8.003,52	12,22				1.657,15		3,97
IMPONIBILE PREVIDENZIALE ANNUALE	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNUALI	IRPEF PREVIDENZIALE LAV. CORRENTE ANNUALE	DETRAZIONI FISCALI LAV. CORRENTE ANNUALI	IRPEF LAVORO CORR. ANNUALE	RETRIBUZIONE INAIL ANNUALE	PRESBITO RESIDUO	TOTALE COMPETENZE	TOTALE TRATTENUTE
8.610,00	817,09	7.792,33	628,81	1.275,13	8.610,00	2.588,12	747,31	
RESID. PREC.	PERMESSI / EX-FESTIVITA' / GODUTI	SALDO	RESID. PREC.	MATURATE	BANCA ORE / GODUTE	SALDO	LAVORATA	FLESSIBILITA' / GODUTA
21,33	10,67	32,00						
RESID. PREC.	MATURATE	FERIE / GODUTE	SALDO	TOTALE / GODUTE	RESID. PREC.	MATURATE	R.O.L. / GODUTE	SALDO
14,44	7,22	18,00	3,66	18,00	2,00			
					ORE LAVOR. ANNUALI	GG DETRAZ. ANNUALI	MENSILITA'	NETTO
					542	120	Aprile 2019	1.841,00

Questo foglio è a uso interno dell'azienda. Per le copie stampate e scritte

DATA SERVICES S.R.L. - Tel. 0427053 - Autorizzazione Inail n. 226 del 16/01/2009



SENTENZA

Tribunale , - Verona, 21/12/2018, n. 37

## Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persona di

Dott. Monica Attanasio PRESIDENTE .

Dott. Pier Paolo Lanni GIUDICE

Dott. Silvia Rizzuto GIUDICE rel.

nel procedimento di liquidazione del patrimonio iscritto I n. 37/18  
ha emesso la seguente

ORDINANZA

## FATTO E DIRITTO

Il sig. XXXXX ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, della quota di 115 del proprio stipendio per la durata di sei anni, domanda poi integrata con la messa a disposizione dell'unico bene di proprietà (autovettura Ford Focus del 2000) e dell'ulteriore somma di E 2.000,00 da parte del padre

Con provvedimento del 2.10.2018 il Giudice delegato della trattazione ha dichiarato l'inammissibilità della procedura sul presupposto della sua incompatibilità con la messa a disposizione di crediti futuri e di un bene privo di apprezzabile valore economico e dell'irrelevanza, ai fini della qualificazione della procedura, della finanza esterna.

Preliminarmente si osserva che:

a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti né ha subito, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;

b) l'ammontare dell'indebitamento complessivo al 30.4.2018 - come indicato nella relazione del O.C.C. - è scaturito dall'escussione della fideiussione rilasciata dal sig. XXXXXX poi fallita ed è determinato in E 125.420,22, pari alla differenza tra il debito della debitrice principale e il ricavato dalla vendita dell'immobile dello stesso ----- nell'ambito della procedura immobiliare promossa dalla banca creditrice;

c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;

d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni.

Riconosciuta dunque la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, la questione in esame attiene al tema, invero controverso in dottrina e in giurisprudenza, dell'ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili (o gli stessi siano privi di valore economico) e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante. Si tratta quindi di determinare se, in assenza di beni liquidabili, il debitore possa comunque essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14-ter ss. L. 3/2012 e poi giovare dell'effetto esdebitatorio.

Ritiene il Collegio che la ricostruzione sistematica della legge 3/12 consenta di accedere alla soluzione positiva della questione.

L'istituto della liquidazione è infatti strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da aprite di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

L'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati, si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono immobili o mobili registrati.

L'art. 14 quater della legge 3/12 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

Ciò posto il reclamo deve essere accolto e, riservata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito della procedura, deve essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

## PQM

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di -----
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il Or. Davide Verga;
3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;
5. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
6. ORDINA la consegna al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oltre che della somma di E 2.000,00 messa a disposizione;
7. DISPONE che il liquidatore proceda ai pagamenti nei termini indicati nella domanda verificando l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dall'istante e dal terzo

Verona 20/12/2018

Depositata in Cancelleria il 21/12/2018